

DL 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese

**C. 5312 Governo**

**PARERE II COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 5312,

rilevato che

l'articolo 54 è diretto a introdurre nel codice di procedura civile il filtro di inammissibilità dell'appello, che si fonda su una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, prevedendo che l'impugnazione sia inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta

desta perplessità ancora maggiori l'innalzamento dei costi che si determinerà con il ricorso *per saltum* in cassazione ed al rischio di ingiustizie che un filtro costruito su una ampissima discrezionalità, su una motivazione succinta e sulla non impugnabilità ovviamente comporta in dispregio dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.

dall'introduzione del filtro in appello possano derivare gravi pregiudizi nei confronti delle parti il cui ricorso in appello verrebbe valutato sulla base di un giudizio prognostico e sommario, che si potrebbe risolvere in un giudizio di inammissibilità che non sembra essere lo strumento da utilizzare nelle valutazioni attinenti al merito;

si potrà anche determinare un aggravio del carico di lavoro della Corte d'appello, che si troverebbe a dover esaminare due volte il medesimo ricorso, nonché della Corte di Cassazione considerato il prevedibile incremento dei ricorsi *per saltum*;

lo stesso CSM ha indicato il rischio di inefficacia dell'intervento osservando che "il carico dell'arretrato già pendente, con cause fissate per la decisione in talune Corti d'appello già ad oltre cinque anni da oggi, rende obiettivamente poco plausibile che, in specie, i collegi delle Corti di appello, peraltro tenuti anche allo smaltimento dell'arretrato per effetto dei programmi di gestione di cui all'art. 37 d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011, siano in grado di procedere allo scrutinio richiesto dalla norma";

sarebbe pertanto auspicabile affrontare in un separato provvedimento contestualmente il "filtro" e lo smaltimento dell'arretrato con misure organizzative idonee, anche per l'assoluta inidoneità del provvedimento ad incidere sull'arretrato che affligge le Corti d'appello, considerato che si è prevista la sua entrata in vigore per i giudizi instaurati successivamente alla legge di conversione e che in questa situazione la limitazione del filtro agli appelli «che non avrebbero ragionevoli possibilità di essere accolti», rinvia *sine die* la decisione degli appelli fondati e, quindi la sopravvivenza delle sentenze di primo grado ingiuste e provvisoriamente esecutive;

sarebbe, inoltre, in ogni caso più opportuno apportare modifiche alla disciplina del giudizio in appello volte a conferire maggiore efficacia concreta alle disposizioni che già consentono di rendere la sentenza di appello nella prima fase del giudizio,

sottolineata l'esigenza di modificare la disciplina del codice di rito in maniera tale da consentire la celebrazione del processo d'appello civile in un'unica udienza, come quello del lavoro, e la possibilità di utilizzare la trattazione orale e la sentenza succintamente motivata in tutti i casi di manifesta infondatezza o manifesta fondatezza dell'appello, anche nel rito del lavoro, consentendo l'immediata applicazione ai giudizi in corso, anche al fine di velocizzare lo smaltimento dell'arretrato;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 54 ovvero sia sostituito da un articolo diretto a modificare l'art. 343 c.p.c. e il terzo comma dell'art. 350 c.p.c. funzionali alla decisione della controversia fin dalla prima udienza con sentenza letta in udienza; consentendo al giudice di arrivare alla stessa udienza conoscendo tutti gli atti nonché gli artt. 350 e 352 c.p.c. prevedendo che il giudice in caso di manifesta fondatezza o manifesta infondatezza dell'appello pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e ai precedenti conformi.